

GALLERIE STRADALI E FERROVIARIE RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti gallerie stradali e ferroviarie: Quesiti di prevenzione incendi relativi a gallerie stradali e ferroviarie di cui al punto 80 dell'allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, gallerie stradali esistenti non appartenenti alla rete TEN, ecc.¹

La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale per la prevenzione incendi è alla pagina [Quesiti di prevenzione incendi](#).

Le norme applicabili per le gallerie stradali e ferroviarie sono le seguenti:

Per le gallerie della rete stradale transeuropea il [D.Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264](#) «Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea».

Per le gallerie ferroviarie, il [D.M. 4 marzo 2025](#) «Approvazione delle linee guida in materia di sicurezza ferroviaria» (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-03-2025). Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno abroga il D.M. 28 ottobre 2005 «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie».

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo [regolamento di prevenzione incendi](#) di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, le gallerie stradali e ferroviarie sono state inserite al punto 80 dell'allegato I al decreto.



N.	Attività	Cat. A	Cat. B	Cat. C
80 (-)	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	tutte		

Nota DCPREV n. 10488 del 21-07-2022

Quesito su SCIA relativa a gallerie stradali esistenti aventi lunghezza superiore a 500 m e non appartenenti alla rete TEN.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si rappresenta che, come già indicato nella [nota DCPREV n. 16510 del 31/10/2019](#), questa Direzione centrale ha predisposto la norma recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea» che è stata approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi il 28/11/2018.

Dopo il puntuale esame di tutti i commenti e contributi pervenuti dalle competenti Direzioni generali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e dal Consiglio Superiori dei Lavori Pubblici, è stato rielaborato il testo definitivo del provvedimento ed è stato trasmesso all'Ufficio legislativo del MIT ai fini del formale concerto, ad oggi ancora non pervenuto.

Nelle more dell'emanazione del suddetto provvedimento questa Direzione, in precedenza, per un analogo quesito, ha concordato sulla possibilità di utilizzare, per la progettazione delle gallerie

¹ Disclaimer: Le note ministeriali in risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi si riferiscono generalmente a casi specifici e, pur non avendo efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento per l'analisi di situazioni analoghe. I pareri espressi e i riferimenti contenuti nei testi devono essere valutati alla luce del quadro normativo vigente al momento della loro emissione, tenendo conto degli eventuali aggiornamenti successivi. Il contenuto della pubblicazione è curato dall'autore e ha finalità esclusivamente informative, senza carattere ufficiale o valore legale. Le fonti normative ufficiali sono pubblicate nelle [Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana](#).

in oggetto, le Linee Guida elaborate dal Gestore (*Linee Guida ANAS*) che, per gli aspetti antincendio, risultano coerenti con la regola tecnica predisposta e non ancora emanata.

Circolare DCPREV n. 16510 del 31-10-2019

D.P.R. 151/11 Attività n. 80 - Gallerie stradali più lunghe di 500 metri. Adempimenti procedurali e tecnici. Indirizzi applicativi.

Il D.P.R. 151/11 ha assoggettato ai procedimenti di prevenzione incendi le gallerie stradali di lunghezza superiore ai 500 metri annoverandole in categoria A.

Tali infrastrutture possono o meno essere ricomprese nella rete stradale transeuropea (rete TEN).

Si evidenzia, in via preliminare, la differenza dei procedimenti amministrativi antincendio applicabili per le infrastrutture stradali che appartengono alla rete TEN, per le quali, pur applicandosi la disciplina dall'art. 4 del D.P.R. 151/11, risulta preminente, sia in termini procedurali che tecnici, l'aspetto autorizzatorio nonché l'opera di controllo e vigilanza che il D.lgs. 264/06 pone in capo alle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare alla Commissione permanente per le gallerie di cui all'art. 4 dello stesso D.lgs. 264/06.

Per le gallerie in esercizio della rete TEN e non ancora conformi ai requisiti previsti dal D.lgs. 264/06, i termini di raccordo tra gli adempimenti procedurali previsti dal D.P.R. 151/11 e dal D.lgs. 264/06 sono stati chiariti dalle [circolari n. 1 del 29.01.2013](#) e [n. 2 del 12.04.2016](#) che, in sostanza, hanno evidenziato che il termine fissato dalla legge per la presentazione della SCIA di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/11 è sei mesi dopo la scadenza temporale prevista per gli adeguamenti tecnici di cui all'allegato II del D.lgs. 264/06 (la data riportata dal comma 7 dell'art. 10 è il 30.04.2019).

Inoltre, come già riportato nella [Circolare DCPREV 14724 del 26.11.2012](#)², ai fini degli adempimenti di cui D.P.R. 151/2011, l'asseverazione a firma di tecnico abilitato, a corredo della SCIA di cui all'art. 4 del medesimo decreto, deve attestare la conformità della galleria appartenente alla rete TEN ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nel D.lgs. 5 ottobre 2006, n. 264.

Per quanto riguarda, invece, le gallerie stradali esistenti non appartenenti alla rete TEN, il termine di presentazione della SCIA di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/11 è stato prorogato da vari interventi legislativi che si sono succeduti nel corso del tempo e, da ultimo, sono stati fissati dall'articolo 7 dalla legge n. 134/2012 che, tra l'altro, prevede che «...*gli adempimenti amministrativi stabiliti dal ... regolamento sono espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*» (il termine dei sei mesi decorre dal 30 aprile 2019).

Tale disposto normativo ha, pertanto, uniformato i termini per la presentazione della SCIA ex art. 4 D.P.R. 151/11 sia in caso di gallerie appartenenti alla rete TEN che di gallerie non appartenenti alla rete TEN.

In considerazione della scadenza di tale termine, si forniscono i seguenti indirizzi applicativi per il personale del CNVVF che dovesse trovarsi in presenza di gallerie stradali in esercizio più lunghe di 500 metri, sia nell'ambito degli ordinari controlli di prevenzione incendi che nell'ambito dell'attività di vigilanza ispettiva.

Qualora nell'ambito dei controlli di prevenzione incendi il personale VF si trovasse in presenza di gallerie appartenenti alla rete TEN esistenti e non ancora conformi ai requisiti di cui al D.lgs. 264/2006, fermo restando la necessità di attivare le procedure di polizia giudiziaria previste in caso di mancanza di SCIA, le valutazioni tecniche sulle eventuali carenze degli aspetti antincendio devono essere effettuate con riferimento ai requisiti minimi riportati nell'Allegato II del D.lgs. 264/06.

Si fa presente, comunque, che la Commissione permanente per le gallerie ex art. 4 del D.lgs. 264/06, su richiesta di taluni gestori, ha di recente licenziato, con apposito atto deliberativo,

² Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al d.P.R. 151/2011. Disposizioni per l'asseverazione.

alcuni requisiti di sicurezza tecnici e gestionali in modo da consentire l'esercizio provvisorio, con limitazioni, di gallerie esistenti e non adeguate. Si fa riserva di trasmettere tale documento, non appena sarà disponibile.

In sede di sopralluogo dovrà, inoltre, essere verificata la sussistenza del previsto atto autorizzativo della Commissione permanente per le gallerie.

Le risultanze degli eventuali esiti negativi dei controlli devono essere comunicate, oltre che agli organi competenti secondo quanto previsto dagli artt. 16, comma 5 o 19, comma 3 del D.lgs 139/06 e s.m.i., anche alla Commissione permanente per le gallerie ai fini dell'adozione delle proprie determinazioni in merito all'esercizio di cui all'art. 4 comma 10 del D.lgs 264/06.³

Con l'occasione, si rammenta che i Comandi dei Vigili del fuoco non sono tenuti a valutare ed approvare, qualora proposti dai gestori, interventi atti a compensare il rischio del mancato adeguamento ai requisiti previsti dal D.lgs 264/06 o alle condizioni di esercizio con limitazioni fissati dalla Commissione permanente, nemmeno qualora tali misure fossero presentate dai gestori nell'ambito dei Piani di intervento predisposti ai fini di ottenere il concerto con le strutture territoriali dei Vigili del fuoco.

Qualora invece ci si trovasse in presenza di una galleria appartenente alla rete TEN già conforme ai requisiti di cui al D.lgs 264/06, fermo restando la necessità di attivare le procedure di polizia giudiziaria previste in caso di mancanza di SCIA, il personale VF avrà cura di verificare, in sede di sopralluogo, la sussistenza dell'atto autorizzativo all'esercizio di cui all'allegato IV del D.lgs 264/06 da parte della Commissione permanente per le gallerie.

Per quanto attiene, invece, alle gallerie esistenti non appartenenti alla rete TEN, si comunica che, al fine di individuare le necessarie disposizioni normative, il Ministero dell'interno, competente per i soli aspetti antincendio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, hanno predisposto uno specifico provvedimento recante «*Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea*», approvato dal C.C.T.S. nell'adunanza del 28/11/2018. Per tale provvedimento si sta completando l'iter di acquisizione del previsto concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Detto provvedimento prevede, tra l'altro, per le gallerie già in esercizio alla data della sua emanazione, un adeguamento a specifici requisiti di sicurezza antincendio in tre differenti fasi temporali con scadenza 6 mesi, 1 anno e 5 anni.

Sul punto si chiarisce che, al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti e comunque alla scadenza dei rispettivi termini, il gestore o soggetto titolare dell'attività deve presentare la SCIA.

La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica resta a disposizione per la raccolta e l'analisi dei ritorni applicativi dei sopraccitati indirizzi, anche tenendo conto della necessità di raccordare, con costanza, gli esiti degli stessi con i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Circolare DCPREV n. 2 del 12-04-2016

Circolare esplicativa per l'attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali che ricadono nell'ambito di applicazione del d.lgs. 264/2006, degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/11.

Il [D.P.R. n. 151/2011](#) ha assoggettato alle [procedure di prevenzione degli incendi](#) le gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri, annoverandole in categoria A.

Per le gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri appartenenti alla rete trans europea (rete TEN), già regolamentate dal [D.Lgs. n. 264/2006](#) in attuazione della direttiva comunitaria n. 54/2004/CE, è intervenuta la circolare congiunta n. 1/2013 del 29 gennaio 2013 del Ministro dell'Interno e del Ministro della Infrastrutture e dei Trasporti a coordinare le due normative citate,

³ Articolo 4, comma 10 del D.Lgs. n. 264/2006: La Commissione può sospendere o limitare l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza non sono rispettati e specifica le condizioni per ristabilire le situazioni di traffico normali. Tale provvedimento, qualora comporti gravi e lunghe perturbazioni del traffico, sarà adottato d'intesa con gli uffici territoriali di governo competenti e dovrà anche indicare i percorsi alternativi.

distinguendo tra gallerie della rete TEN in esercizio conformi ai requisiti tecnici e quelle non conformi in via di adeguamento.

Per le gallerie della rete TEN conformi ai requisiti previsti dal citato D.Lgs 264/2006 vale il termine del 07/10/2016 per l'applicazione delle nuove procedure di prevenzione degli incendi stabilite dal D.P.R. 151/2011 così come previsto dalla legge n. 11 del 27 febbraio 2015 di conversione del decreto legge n. 192 del 31 dicembre 2014.

Per le gallerie della rete TEN non conformi ai requisiti previsti dal D.Lgs. 264/2006, invece, il termine per l'applicazione delle nuove procedure di prevenzione incendi è fissato 6 mesi dopo la scadenza del termine di adeguamento alle prescrizioni tecniche stabilito al 30 aprile 2019.

Infine, per le gallerie stradali nuove sono immediatamente applicabili le nuove procedure di prevenzione incendi.

Su tale assetto normativo è intervenuta la sentenza n. 1415 del gennaio 2015 del TAR Lazio, la quale ha confermato l'impianto normativo e la convivenza delle due normative sopra menzionate, nei limiti in cui vi sia un'armonizzazione procedurale tra le stesse.

A tal fine, pertanto, si ritiene di impartire le seguenti direttive operative.

Con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività ed alla attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio (articolo 4, comma 1 e 5 del D.P.R. n. 151/2011), le stesse sono presentate al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio che, verificata la completezza formale e rilasciata la prescritta ricevuta, ne darà immediata informazione alla Commissione permanente prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 264/2006 (d'ora in poi Commissione permanente), cui è inviata a cura del Gestore copia della documentazione.

I controlli a campione sulle segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A) saranno effettuati all'interno della programmazione annuale stabilita dalla Commissione permanente, fermo il rispetto del termine di 60 giorni previsto dalla norma (articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 151/2011). Appare opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che la Commissione permanente, autorità amministrativa nazionale ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.Lgs n. 264/2006, già si esprime sulla documentazione di sicurezza dei progetti per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale. In tale Commissione è presente un rappresentante del Ministero dell'Interno per cui sarà indispensabile che i controlli a campione sulle S.C.I.A. antincendio siano raccordate con quanto espresso dalla Commissione in sede di approvazione.

Per la approvazione della documentazione di sicurezza, relativa ai progetti di nuove gallerie o di adeguamento delle esistenti, e per la messa in esercizio, alla Commissione ex art. 4 del D.Lgs. 264/2006 è attribuita dallo stesso decreto la competenza in termini di unicità del procedimento. Ai fini della valutazione del progetto in relazione alle specifiche norme tecniche di prevenzione degli incendi emanate con decreto del Ministro dell'Interno (articolo 6 del D.P.R. n. 151/2011) e sulla base della proposta del Gestore, la Commissione si avvale del parere del Comitato tecnico regionale presso le Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio ai fini del procedimento di cui all'art. 7 del dpr 01 agosto 2011 n. 151 , il quale comunicherà il proprio parere alla stessa Commissione

Per i procedimenti volontari relativi alle verifiche in corso d'opera ed al nulla osta di fattibilità nulla muta (articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 151/2011).

Nota DCPREV prot. n. 12015 del 10-10-2014

D.P.R. 151/11. Attività 80 dell'Allegato I – Gallerie.

Con riferimento alle note concernente l'oggetto a margine citate, si concorda con i pareri espressi da codesti Uffici⁴.

⁴ Il quesito è relativo all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di una galleria di collegamento ferroviario a singolo binario ad uso esclusivo del proprio personale e delle imprese autorizzate. Nello specifico, trattasi di una galleria di collegamento ferroviario a singolo binario a scartamento ridotto, privo di fermate intermedie ed a uso esclusivo del suo personale tecnico nonché di imprese autorizzate. Tale tipologia di galleria è ricavata nella nuda roccia, priva di qualsiasi impianto, ad esclusione di cavi di bassa tensione posati nel canale ed utilizzati per portare alimentazione a quadri elettrici e centralina oleodinamica installata all'arrivo a monte del tunnel. Il locomotore solitamente è una piccola motrice

Circolare prot. n. 1771 del 06-02-2013

D.P.R. 151/11. Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri.

Si trasmette copia della Circolare DIPVVF n. 1 del 29 gennaio 2013 con la quale questo Dipartimento e il Dipartimento delle Infrastrutture, Affari Generali e Personale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti hanno inteso fornire indicazione ai responsabili delle gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m sugli adempimenti di prevenzione incendi da espletare ai sensi del D.P.R.151/11 e dell'art. 7 del D.L. 83/12.

Circolare DIPVVF n. 1 del 29-01-2013

Circolare esplicativa per l'attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/11.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. 1° agosto 2011, n.151, che ha compreso nell'ambito delle attività sottoposte ai controlli anche le gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri, il quadro di riferimento normativo per tali gallerie ha subito una serie di revisioni, introdotte nel D.L. n. 1/12 e nel D.L. n. 83/12 e nelle relative leggi di conversione.

Il quadro di riferimento normativo relativo alla definizione dei requisiti minimi di sicurezza delle gallerie stradali, ricomprese nelle attività di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato I del D.P.R. 151/11, risulta prevalentemente definito, per le gallerie rientranti nella rete stradale transeuropea dal D.Lgs. 264/06, mentre per le gallerie non rientranti nella rete stradale transeuropea i requisiti sono parzialmente individuati e riportati in diverse norme (Circolare LL.PP. n. 7938/99 «*Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano merci pericolose*», D.M. 05.06.01 «*Sicurezza nelle gallerie stradali*», D.M. 05.11.01 «*Norme per la costruzione delle strade*», D.M. 14.09.05 «*Norme di illuminazione delle gallerie stradali*» e D.M. 19.04.06 «*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali*»).

Al fine di definire i necessari disposti normativi, il Ministero dell'Interno, competente per la regolazione degli aspetti antincendio delle gallerie stradali ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 139/06, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente per l'emanazione delle norme tecniche stradali ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. n. 285/92, hanno avviato i lavori per la predisposizione di un nuovo e specifico provvedimento recante le norme tecniche per la sicurezza delle gallerie stradali, da emanarsi nei prossimi mesi.

Nelle more dell'emanazione delle nuove norme tecniche, al fine di dare immediata attuazione al Regolamento di prevenzione incendi, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del D.L. 83/12, si ritiene necessario ed opportuno fornire agli enti gestori di gallerie alcuni elementi esplicativi relativi agli adempimenti del D.P.R. 151/11, la cui tempistica è riportata, per i diversi ambiti, nell'allegata tabella riepilogativa.

1. Disposizioni indirizzate ai gestori delle gallerie stradali esistenti di lunghezza superiore ai 500 metri ricadenti nella rete stradale trans europea

A. Per le gallerie esistenti, e non conformi ai requisiti indicati nel D.Lgs. n. 264/06, il termine per la presentazione della scheda asseverata, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio, ed il programma operativo degli interventi di adeguamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D.L. 83/12, rimane fissato al 12 febbraio 2013¹. Per ciascuna galleria i gestori devono presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente la seguente documentazione:

- scheda asseverato da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio allo stato esistenti, con riferimento ai requisiti minimi di cui alla tabella riepilogativa contenuta nell'Allegato 2 del D.Lgs. n. 264/06;

elettrica ricaricabile.

Al riguardo la Direzione Regionale condivide le argomentazioni del Comando nel ritenere la specifica tipologia di galleria non compresa al punto 80 dell'allegato al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151.

- relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche e delle dotazioni antincendio allo stato esistenti nella galleria di cui alla predetta scheda asseverata, e riportante inoltre, per gli aspetti di sicurezza antincendio, il programma operativo degli interventi di adeguamento, da realizzare nei termini prescritti dal D.Lgs. n. 264/06, in funzione dell'eventuale non conformità ai requisiti risultante dalla ricognizione riportata nella scheda asseverata, in coerenza con gli strumenti di programmazione degli interventi già approvati.

B. Per le gallerie esistenti, conformi ai requisiti indicati nel D.Lgs. n. 264/06, deve essere presentata la SCIA, ai sensi del comma 4 dell'art 11 del D.P.R. 151/11, entro il 7 ottobre 2013.²

¹ *Corrispondente alla data successiva di sei mesi a quella dell'entrata in vigore della L. 7-8-2012 n. 134b - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, a 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O.).*

² *Corrispondente alla data successiva di due anni a quella dell'entrata in vigore del D.P.R. 151/11 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 2011, n. 221).*

Al fine di avere una visione organica e complessiva, si chiede ad ogni gestore stradale di presentare ad entrambi i Ministeri contestualmente alla predetta documentazione richiesta entro la data del 12 febbraio 2013, anche l'elenco delle gallerie già conformi di cui verrà presentata la SCIA entro il 7 ottobre 2013.

Al fine di consentire alla Commissione permanente per le gallerie, responsabile della completa attuazione del D.Lgs. n. 264/06, di monitorare l'operato dei gestori stradali anche in funzione degli adempimenti amministrativi introdotti dal D.P.R. 151/11, i gestori delle gallerie transeuropee devono trasmettere tutta la citata documentazione, oltre che ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, anche alla Commissione permanente.

2. Disposizioni indirizzate ai gestori delle gallerie stradali esistenti di lunghezza superiore ai 500 metri non ricadenti nella rete stradale transeuropea

Per le altre gallerie rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/11, e regolate in modo non organico da una norma tecnica di settore che definisca compiutamente tutti i requisiti di sicurezza ed i termini per gli eventuali adeguamenti, gli adempimenti amministrativi saranno regolati dalla emanando norma richiamata nelle premesse.

3. Disposizioni a regime

Per tutte le gallerie stradali esistenti che diventeranno conformi a seguito degli adeguamenti, la presentazione della SCIA dovrà avvenire, entro i sei mesi successivi la data dell'effettivo completamento degli adeguamenti stessi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del D.L. 83/12.

4. Disposizioni indirizzate ai gestori di gallerie stradali di nuova realizzazione

Per tutte le gallerie di nuova realizzazione, in quanto «nuove attività», ci si deve ricondurre alla disciplina prevista dal comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 151/11, ai sensi della quale la presentazione della SCIA deve essere presentata «*prima dell'esercizio dell'attività*» al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, e quindi, nel caso specifico delle gallerie stradali, prima dell'entrata in esercizio.

La presente Circolare, finalizzata ad un'organica attuazione del D.P.R. 151/11 che consentirà progressivamente di garantire i requisiti minimi di sicurezza di tutte le gallerie, sia sulla rete stradale transeuropea sia sulla rete stradale ordinaria, urbana ed extraurbana, verrà pubblicata sui siti istituzionali del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI IN RIFERIMENTO AL D.P.R. 151/11 DA PARTE DEI GESTORI DELLE GALLERIE STRADALI DI L > 500 metri						
AMBITO			Entro il 12 febbraio 2013	Entro il 7 ottobre 2013	successivamente all'entrata in vigore della norma tecnica in corso di predisposizione	entro 6 mesi successivi al completamento degli adeguamenti
GALLERIE STRADALI ESISTENTI	EXTRA TEN L > 500 m	conformi	-	-	da stabilirsi nella norma tecnica in corso di predisposizione	
		non conformi	-	-		
	TEN L > 500 m	conformi	elenco	SCIA ai sensi del c. 4 dell'art. 11 del D.P.R. 151/11	-	-
		non conformi	scheda asseverata + programma operativo Interventi di adeguamento ai sensi del c. 2 dell'art. 7 del D.L. 83/12	-	-	SCIA (termine ultimo 30.10.19) ai sensi del c. 1 dell'art. 7 del D.L. 83/12
NUOVE GALLERIE STRADALI	tutte le gallerie con L > 500 m		SCIA prima dell'entrata in esercizio ai sensi del c. 1 dell'art. 4 del D.P.R. 151/11			

Circolare n. EM 2873/4101 del 05-06-2012

D.M. 28 ottobre 2005 «Sicurezza delle gallerie ferroviarie». Indicazioni riguardanti le misure di prevenzione e protezione di competenza del C.N.VV.F.

Su specifica richiesta dell'Amministratore Delegato di RFI, con nota allegata sono state formulate, per i profili di competenza, le valutazioni del C.N.VV.F. in merito alle principali questioni discendenti dall'applicazione del D.M. 28 ottobre 2005 ed al procedimento di prevenzione incendi che, ai sensi del D.P.R. 151/2011, si applica alle gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2.000 metri.

La nota allegata, che richiama anche i riferimenti normativi relativi alla pianificazione dell'emergenza, fornisce indicazioni tecniche che le strutture territoriali del Corpo, chiamate a pronunciarsi sulle questioni riguardanti le tratte ferroviarie di competenza, terranno presenti in via preliminare per rendere uniforme l'attività del Corpo in un ambito che involve tematiche complesse e di rilevante impatto.

Le indicazioni in parola dovranno essere tenute valide fatte salve le eventuali puntualizzazioni, gli aggiornamenti, le nuove metodologie di analisi del rischio e gli ulteriori requisiti di sicurezza che scaturiranno dai lavori della *Commissione Sicurezza* di cui all'art. 8 del richiamato D.M. 28.10.2005.

Le SS.LL. vorranno pertanto attenersi alle istruzioni qui fornite significando che eventuali valutazioni discordanti dovranno essere rappresentate a questo Ufficio per l'approvazione.

Allegati: nota n. EM 2587/4101 del 23-05-2012.

Circolare n. EM 2587/4101 del 23-05-2012

D.M. 28 ottobre 2005 «Sicurezza delle gallerie ferroviarie»

Con riferimento a quanto richiesto con nota a margine distinta, si esprimono le seguenti valutazioni in ordine alle questioni poste.

1) ADOZIONE DELLE PIANIFICAZIONI DI EMERGENZA ESTERNA

Il Ministero dell'Interno, con nota n. 7004/M/GAB del 27 aprile 2011, ha fornito ai Prefetti le necessarie linee di indirizzo al fine di rendere coordinate ed omogenee le iniziative in materia.

Nella nota si evidenzia *«come la disciplina delle pianificazioni di emergenza trovi il suo specifico riferimento nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 ottobre 2005 concernente la messa in sicurezza delle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri»* e che inoltre, per le attività di soccorso *«le Autorità locali competenti devono approntare congiuntamente un piano di emergenza sulla scorta degli scenari ipotizzati che tenga conto delle*

indicazioni generali e specifiche al fine di definire compiti e responsabilità dei vari enti coinvolti nelle operazioni di soccorso».

2) PIANI DI EMERGENZA E SOCCORSO

2.A) Coordinamento operativo

Dovendo le pianificazioni armonizzarsi con le più ampie e complesse iniziative che si rendessero necessarie qualora l'emergenza richieda l'attivazione del sistema di protezione civile, il coordinamento operativo dovrà essere condotto in conformità alle indicazioni emanate dal Dipartimento della Protezione Civile in attuazione alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 (G.U. n. 87 del 13 aprile 2006) che puntualmente riportano le istruzioni riguardanti:

- la comunicazione dell'evento e il flusso informativo;
- l'intervento sul luogo dell'incidente;
- l'assistenza e l'informazione alla popolazione;
- il centro di coordinamento.

2.B) Aspetti tecnici dell'intervento di soccorso

Si condivide pienamente l'obiettivo di una standardizzazione delle procedure operative e delle dotazioni riguardanti le squadre di soccorso e si forniscono di seguito le valutazioni del Corpo segnatamente per ciascuno degli aspetti evidenziati nella nota cui si risponde:

- **sistema di radiocomunicazione:** le gallerie RFI sono generalmente dotate di rete GSM-R, come rilevato nel documento. Le apparecchiature telefoniche cellulari di RFI potrebbero far parte della dotazione delle squadre VV.F. preposte all'intervento in galleria, ma - come evidenziato nel documento - sono prive di caratteristiche ATEX e quindi potrebbero essere utilizzate soltanto all'interno delle gallerie in cui non si generano atmosfere potenzialmente esplosive.
Per lo studio delle apparecchiature, è stato istituito un Gruppo di Lavoro di cui fanno parte sia componenti del C.N.VV.F. che di RFI con l'obiettivo di valutare ed eventualmente validare il sistema GSM-R secondo le esigenze operative del Corpo. Per quanto riguarda le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore ad un chilometro ma non coperte dalla rete GSM-R, sono state svolte anche esercitazioni in merito ed è allo studio un sistema per permettere alle squadre VV.F. di operare con i propri apparati PUMA T3. Una volta realizzato il prototipo, sarà poi necessario replicarlo per tutte le gallerie non dotate di sistema GSM-R.
In ogni caso, qualunque sia il sistema di comunicazione scelto, questo dovrebbe consentire agli operatori VV.F. di comunicare tenendo le mani libere (sistema craniale, laringofono o similare).
- **modalità ed equipaggiamenti per l'accesso nelle gallerie (mezzi ed attrezzature di soccorso):**
 - o la disponibilità, all'interno delle gallerie ed entro nicchie distanziate di 500 metri, di mascherine del tipo FFP3 (a norma EN 149:2001) non costituisce idonea misura protettiva per i soccorritori in quanto lo specifico DPI trova utile impiego solo in ambienti aperti ove è ipotizzabile una sufficiente diluizione dei fumi ed un tenore di ossigeno in aria non inferiore al 15-16%;
 - o la previsione della presenza, entro le nicchie di cui sopra, di un armadio avvolgicavo per impianto luce e forza motrice di emergenza è un accorgimento la cui idoneità sarà compiutamente valutata in relazione alla compatibilità con le attrezzature VV.F.;
 - o si concorda con la dotazione a ciascun distaccamento VV.F., nel cui territorio ricade l'imbocco di una galleria di lunghezza superiore a 5 Km, di un'APS (autopompa-serbatoio) bimodale e con la realizzazione di un piano a raso per ciascun piazzale d'emergenza;
 - o per quanto attiene alla soluzione in fase di studio, che prevede la possibilità di percorrere la linea ferrata con un mezzo gommato, saranno congiuntamente valutati gli esiti della sperimentazione. Si deve pregiudizialmente osservare che la soluzione di accesso con mezzo gommato comporta due gravi inconvenienti: la possibilità di danneggiamento dei pneumatici e l'impossibilità pratica di effettuare

- una retromarcia (salvo l'adozione di uno speciale automezzo «bifronte»);
- o i soccorritori dovranno essere equipaggiati con autorespiratori ad elevata autonomia (autoprotettori ad ossigeno a ciclo chiuso o autoprotettori con bombole d'aria di grande capacità in materiale composito).
- **procedure di accesso nelle gallerie (modalità per la messa a terra della linea di contatto):** la proposta di demandare alle squadre VV.F. le operazioni di messa a terra della linea di contatto tramite l'utilizzo di un dispositivo portatile di cortocircuito (il c.d. *fioretto*) non appare di sicura praticabilità a motivo della turnazione delle squadre di soccorso e della mobilità del personale VV.F. che non garantirebbe la presenza di unità debitamente formate nell'ambito della squadra di primo intervento. In attesa che venga realizzato il sistema di manovra dei sezionatori di terra tramite pulsante posizionato in quadro d'interfaccia collocato all'imbocco, si dovranno concordare procedure che assicurino certezza e tempestività nell'operazione di messa a terra della linea di contatto.

3) ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI IN APPLICAZIONE DEL DPR 151/2011

Il nuovo regolamento di prevenzione incendi, nell'aggiornare l'elenco delle attività soggette al controllo, ha introdotto, nell'allegato I, altre attività non ricomprese nel precedente elenco: tra queste si annoverano le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2.000 metri.

Per le suddette attività, se esistenti alla data di entrata in vigore del DPR n. 151/2011, l'articolo 11, comma 4, prevede l'obbligo di espletare i prescritti adempimenti amministrativi entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento (7 ottobre 2011).

Al riguardo, occorre sottolineare che alcune di tali attività sono disciplinate da specifiche norme tecniche che stabiliscono anche le misure di sicurezza antincendi da realizzarsi nei tempi ivi indicati.

Per le gallerie ferroviarie esistenti, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 28 maggio 2005, i termini per gli adempimenti di adeguamento sono stabiliti dall'art. 11 (*Gallerie in esercizio*).

Sul punto, al fine di evitare ogni possibile dubbio in ordine alla corretta applicazione del DPR n. 151/2011, si chiarisce che il termine di un anno previsto all'articolo 11, comma 4, per espletare i prescritti adempimenti a carico delle sopra citate attività, è da intendersi riferito alla presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di prevenzione incendi stabilite nel transitorio dalla specifica norma tecnica, fermi restando i tempi di adeguamento stabiliti dal sopracitato D.M. 28.5.2005.

Circolare DCPREV n. 4999 del 04-04-2012

Nuovo regolamento di prevenzione incendi - D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Gallerie stradali e ferroviarie.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 «*Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 40, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*», entrato in vigore il 7 ottobre 2011, sono state innovate le procedure di prevenzione incendi per perseguire tra l'altro obiettivi di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Le disposizioni recate dal D.P.R. n. 151/2011 sono coerenti con quanto disposto dalla legge 241/90 che ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 130, nonché con le disposizioni sugli Sportelli unici per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Con tale regolamento si è inteso introdurre il necessario raccordo tra la disciplina della prevenzione incendi e la disciplina generale della «*Segnalazione certificata di inizio attività*» SCIA - dettata dall'articolo 19 della legge 241/1990, come novellato dall'articolo 49 del citato decreto-legge n. 78/2010, in modo da garantire certezza giuridica al relativo quadro normativo di riferimento, coniugando le esigenze di semplificazione con quelle di preminente interesse pubblico relative alla tutela della pubblica incolumità.

In particolare, il nuovo regolamento di prevenzione incendi, in attuazione del decreto legislativo

n. 139/2006, nell'aggiornare l'elenco delle attività soggette al controllo, ha introdotto, nell'allegato 1, altre attività non ricomprese nel precedente elenco: tra queste si annoverano le gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e quelle ferroviarie superiori a 2.000 metri.

Per le suddette attività, se esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. N. 151/2011, l'articolo 11, comma 4, prevede l'obbligo di espletare i prescritti adempimenti amministrativi entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento (7 ottobre 2011).

Al riguardo, occorre sottolineare che alcune di tali attività sono disciplinate da specifiche norme tecniche (comprese quelle antecedenti il decreto legislativo n. 139/2006, emanate da altre Amministrazioni) che stabiliscono anche le misure di sicurezza antincendi da realizzarsi nei tempi ivi indicati.

Per le gallerie stradali esistenti, che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale trans europea, il termine ultimo di adeguamento è stabilito al 30 aprile 2019.

Sul punto, al fine di evitare ogni possibile dubbio in ordine alla corretta applicazione del D.P.R. n. 151/2011, si chiarisce che il termine di un anno previsto all'articolo 11, comma 4, per espletare i prescritti adempimenti a carico delle sopra citate attività, è da intendersi riferito alla presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di prevenzione incendi stabilite nel transitorio dalla specifica norma tecnica, fermi restando i termini di adeguamento stabiliti dal sopracitato decreto legislativo n. 264/2006.

Nota DCPREV prot. n. 5832 del 20-04-2012

D.P.R. 151/11. Attività 48 e 80. Chiarimenti.

[...]

Per quanto riguarda il punto 80 dell'Allegato sopra citato, si precisa che per gallerie stradali sono da intendersi quelle aperte alla libera circolazione dei veicoli, rimanendo escluse le gallerie di servizio, seppure di lunghezza superiore a 500 m, per le quali valgono le norme di sicurezza riferibili ai luoghi di lavoro.